Locara di San Bonifacio, 16 gennaio 2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00001617 00007C3F WDDK5001
00027465 21/01/2014 16:20:12
4573-00088 0DF7EE923C0C1495
IDENTIFICATIVO : 01130472067400

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Il giorno 16 gennio 2014 alle ore 20.30, presso i locali della scuola dell'infanzia "SACRO CUORE DI MARIA" di Locara (VR) su regolare convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci.

Del comitato di gestione sono presenti:
Burati Daniele - presidente,
Sinigaglia Anna - economo,
Freato Pietro - segretario verbalizzante,
Dalla Grana Sr. Luigina - coordinatrice,
Rossi Lorenzo - rappresentante del Consiglio Pastorale.

Risultano assenti giustificati:
Bignotto Ilaria - vicepresidente,
Don Nicola Mattiello - parroco pro-tempore.

Ordine del giorno:

1) Rinnovo dello statuto del 1998;

2) Varie ed eventuali;

Il presidente Daniele Burati assume la presidenza e chiama a fungere da scrutatori i sig. Lorenzo Rossi e la sig.ra Anna Sinigaglia.

Il presidente illustra le ragioni per le quali si rende necessario procedere al rinnovo dello statuto del 21 ottobre 1998. E' presente al suo fianco il sig. Romano Spillari, vicepresidente della FISM provinciale di Verona.

L'assemblea conferma la validità delle presenze e dopo la lettura dello statuto ed un ampio e approfondito dibattito si procede alla votazione per alzata di mano. L'assemblea approva all'unanimità il rinnovo dello statuto ed inoltre viene riconfermato il mandato al comitato di gestione in carica.

Alle ore 22.00 il presidente sig. Daniele Burati dichiara chiusa la seduta.

Scrutatore
(Anna Sinigaglia)
.....

Scrutatore
(Lorenzo Rossi)
.....

Il segretario
(Pietro Freato)
.....

Il Presidente
(Daniele Burati)
.....

REG. 200,00
T.R.S.
CAT.
T.S.

REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SOAVE
AL N° 145 ATTI SERIE 3
ESATTI € 200,00
(LETTERE) EURO DUECENTO/00

IL DIRETTORE
per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Matteo ROSSI

22 GEN. 2014

Agenzia
le di Verona



SCUOLA DELL'INFANZIA
"SACRO CUORE DI MARIA"
Via D.E.Guiotto,4 –fraz.Locara
San Bonifacio 37047 (VR)
Tel.045/7660621 Fax.045/6187021
E.mail sacrocuorelocara@fismvr.it
www.sacrocuorelocara.it

STATUTO ASSOCIAZIONE DI GENITORI

TITOLO I°

COSTITUZIONE – SEDE – IDENTITÀ E FINALITÀ DELLA SCUOLA

Art. 1 – È costituita in Locara di San Bonifacio (VR) l'associazione per la gestione della Scuola d'Infanzia Paritaria denominata "*Sacro Cuore di Maria*", d'ora in poi detta *Scuola*.

Art. 2 - La *Scuola* affonda le proprie origini nel 1927, quando, per volontà del parroco Don Eugenio Guiotto, alcune volontarie si dedicavano a custodire i bambini in locali ricavati fortunosamente dalla vecchia chiesa sconsacrata con "programmi didattici" fatti di giochi e di inventiva.

L'attività continuò in un edificio ricavato in seguito da una piccola fattoria davanti alla Chiesa parrocchiale.

Nel 1948, con l'arrivo a Locara delle "Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria" di Breganze, nacque "l'asilo infantile", che funzione non solo di custodia e passatempo, ma anche di attività educativa.

Nel 1977 è stata inaugurata la nuova sede, ideata e voluta dal parroco Don Antonio Martinello, nonché finanziata dalla comunità parrocchiale di Locara.

Nel 2008 è stata autorizzata dalla Regione Veneto una sezione denominata "Sezione Primavera", che accoglie bambini dai 2 ai 3 anni.

La Scuola è associata alla F.i.s.m. di Verona dal 1973.

Con decreto ministeriale n. 488/5488 del 28/02/2001 (a.s 2000/2001), la *Scuola* è stata riconosciuta paritaria ai sensi e per gli effetti della L. n°62 del 10.3.2000.

Art. 3 - La *Scuola* è espressione della comunità parrocchiale e territoriale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria.
La *Scuola* ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto a un'educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della C.E.I.,in particolare quelli per il decennio 2010-2020 e alla Convenzione O.N.U. sui Diritti dell'Infanzia.
Per attuare le finalità indicate, la scuola recepisce e fa proprio il Progetto educativo della Fism di Verona.

Art. 4 - Saranno ammessi alla scuola, tutti i bambini nell'età prevista dalle leggi vigenti.


Verona


Agenzia delle Entrate
Ufficio territoriale di Verona
MARCA DA BOLLO
€16,00
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
SEDICI/00
Agenzia delle Entrate
IDENTIFICATIVO : 01218331344 17
4578-00088
22/01/2014 12:23:14

Art. 5 - Saranno normalmente accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. I genitori che non intendono provvedere alle vaccinazioni obbligatorie dovranno dichiarare in forma scritta di assumersi ogni responsabilità in relazione alle conseguenze derivate dalla mancata vaccinazione.
Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche, l'accoglimento dei bambini portatori di handicap non è soggetto ad alcuna preclusione. L'associazione provvederà a dotare la scuola di strutture necessarie per l'accoglienza degli stessi.

Art. 6 - La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dagli artt. 36-37-38 del Codice Civile. Alla *Scuola* potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

Art. 7 - La *Scuola* trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti e dei soci sostenitori, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti.
La scuola non persegue scopo di lucro.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).
Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

Art. 9 - L'edificio della Scuola è di proprietà della Parrocchia San Giovanni Battista di Locara, in forza di contratto di comodato tra la proprietà e l'associazione stipulato in data 05/03/2013 e registrato il 15/03/2013.

TITOLO II°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Comitato di gestione, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ASSEMBLEA

Art. 11 - L'Assemblea è costituita:

a) dai genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci; ogni partecipante esprime un voto;
b) dai membri del Comitato di gestione;
c) da coloro che, essendosi distinti per benemerenze particolari nei riguardi della scuola siano nominati soci dal Comitato di gestione.

La nomina non potrà avere durata superiore al mandato del Comitato che ha provveduto alla stessa.


Verona
Agenzia
Entrate
Ufficio


Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Verona
Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
IDENTIFICATIVO : 01218341442B
4528-00083
22/01/2014 12:23:08

Art. 12 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per comportamento contrario ai principi ispiratori e pedagogici della scuola. Essa verrà deliberata dal Comitato di gestione, notificata all'interessato con raccomandata a.r. e deve essere ratificata dall'Assemblea.
La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile, né ripetibile. La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di gestione.

Art. 13 - L'Assemblea è convocata dal Comitato di gestione almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno e diretta a ciascun membro almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Entro il 30 aprile di ogni anno l'assemblea approva il bilancio dell'anno precedente.
L'assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un quinto dei suoi membri.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 14 - L'Assemblea dei Soci:

a) discute sul bilancio preventivo presentato dal Comitato di Gestione, approva il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario;
b) delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall'art. 3;
c) delibera le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di gestione. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni componente potrà esprimere 2 preferenze per l'elezione rispettivamente di 4 membri. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di gestione e, successivamente, di anzianità anagrafica;
d) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto proposte dal Comitato di gestione;
e) delibera tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'assemblea: non è ammessa più di due deleghe per socio.

Art. 16 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione; in sua mancanza dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti dal Comitato di gestione. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario-Tesoriere.
In caso di votazioni il Presidente nomina n°2 scrutatori tra i membri dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell'Assemblea.

Art. 17 - L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per deliberare le modifiche dello Statuto, occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli aventi diritto.


Agenzia delle Entrate -
Ufficio Ter


Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Verona
MARCA DA BOLLO
€16,00
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate

COMITATO DI GESTIONE

Art. 18 – Il Comitato di gestione è composto dai seguenti membri eletti:

- n°4 eletti dall'Assemblea dei Genitori, fra questi uno può essere eletto anche al di fuori dei membri dellAssemblea.

Sono membri di diritto:

- il Parroco pro–tempore;
- n°1 rappresentante indicato dal consiglio pastorale parrocchiale con adeguate competenze amministrative;
- n°1 rappresentante del Comune se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo, ratificato nella Convenzione e che sia in linea con la media dei contributi provinciali;
- la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona.

Tali figure forniranno il loro servizio a titolo gratuito, ad eccezione della Coordinatrice della scuola.

Art. 19 - Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

Art. 21 - I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art. 22 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice –presidente; in assenza di quest'ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

Art. 23 - Spetta al Comitato di gestione:

a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
b) eleggere il Segretario e il Tesoriere scelti anche al di fuori del suo seno;
c) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell'assemblea;
d) proporre all'assemblea le modifiche dello statuto;
e) provvedere alla gestione amministrativa;
f) stabilire l'importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
g) deliberare i regolamenti interni;
h) deliberare le nomine del personale, nominare la coordinatrice pedagogica e stipulare contratti di lavoro;
i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
j) regolare in genere gli affari che interessano la scuola;


Agenzia delle Entrate
Ufficio territoriale di Sor
Direzione pro

k) approvare il piano dell'offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo Fism.

Art. 24 - È facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell'attività didattica, concordando la visita con la coordinatrice.

PRESIDENTE

Art. 25 - Spetta al Presidente:

a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l'associazione;
b) convocare le riunioni del Comitato di gestione;
c) convocare e presiedere l'assemblea;
d) curare l'esecuzione delle delibere;
e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato di gestione;
f) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di gestione;
g) garantire l'applicazione del progetto educativo Fism;
h) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato di gestione.

SEGRETARIO- TESORIERE

Art. 26 - Spetta al Segretario:

a) redigere i verbali dell'assemblea e del Comitato di gestione;
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;

Spetta al Tesoriere:

c) tenere la contabilità;
d) emettere i mandati di pagamento;
e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente. Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di gestione (art. 23 - lettera b), partecipa con solo voto consultivo.

TITOLO III°

PERSONALE

...vinciale di Verona ...ve

Art. 27 - Le modalità di nomina e l'organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della scuola, sono stabiliti dal CCNL Fism e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione indicate dalla Fism.
Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 28 – Coordinatrice
Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste: per la scuola dell'infanzia, dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca n°31 del 18.3.2003 e successive integrazioni e dal documento Fism "Scuole dell'infanzia Fism, appartenenza e promozione del marzo 2004" e nelle sue integrazioni o modificazioni.


Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale

TITOLO IV°

CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO

VIGILANZA

Art. 29 – Il Presidente della Scuola, il Parroco o 1/10 degli associati, possono chiedere l'intervento della Fism di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, o la F.i.s.m. medesima potrà intervenire direttamente, qualora si creino situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 3-7-8, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per i bambini o per la stessa F.i.s.m., anche sciogliendo il Comitato di gestione.
In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale F.i.s.m. o da terza persona designata dal Consiglio direttivo F.i.s.m., che ne curerà l'amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l'intervento suddetto.
L'eventuale intervento esterno non dovrà comportare alcun onere a carico della *Scuola*.

PROBIVIRI

Art. 30 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della Fism provinciale o da un delegato nominato dal Consiglio direttivo. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 - Lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio, che dovesse residuare esaurita la fase di liquidazione, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.